

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1200}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAON, ALLASIA, ATTAGUILE, GRIMOLDI

Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Presentata il 13 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel nostro Paese da tempo è in corso un dibattito sulla necessità di una riforma della parte seconda della Costituzione che vada a ridisegnare il « sistema Stato » in modo innovativo, in un'ottica federale capace di salvaguardare la centralità dei territori, semplificare le lungaggini burocratiche e far in modo che i cittadini si sentano realmente partecipi della vita pubblica. Un cambiamento radicale fondato sulla valorizzazione del ruolo istituzionale, delle competenze e delle funzioni delle amministrazioni comunali, sia come enti di rappresentanza politica degli interessi locali, sia come enti di governo. Un percorso di riforma che vede nel principio di sussidiarietà il proprio centro propulsore, co-

erentemente con l'idea che al comune si affidi una funzione cardine nella prospettiva della realizzazione di un autentico federalismo. Solo in questi termini il nostro Paese potrà essere protagonista nel processo volto a delineare i tratti di una nuova Europa. Un'Europa che non sia più un asettico istituto sovraordinato e autoreferenziale, ma che divenga un organismo politico dove i popoli, con le proprie differenze e identità, si sentano parte attiva di un progetto unico: un'Europa dei popoli. In questa nuova Europa l'organizzazione territoriale assumerà sempre più importanza e i comuni, anche quelli piccoli, avranno un peso strategico per il

buon funzionamento dell'organizzazione statale. Gli amministratori dei piccoli comuni rappresentano, di fatto, il primo contatto diretto tra la politica e i cittadini. Il sistema elettorale deve fare sì che anche nei piccoli comuni i cittadini possano, con il proprio voto, sentirsi veramente rappresentati. La presente proposta di legge novella l'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo anche per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la possibilità di presentare più liste a sostegno di un unico candidato sindaco. Tale modifica si rende necessaria, da un lato, per evitare il disorientamento dei cittadini che si trovano a dover scegliere tra numerosi candidati sindaci sostenuti da un'unica lista e, dall'altro lato, per rafforzare, attraverso il sostegno di più liste, l'autorevolezza di una determinata candidatura. In conclusione, la presenza di diverse liste

a sostegno di un candidato sindaco, dando la possibilità a più persone di mettersi in gioco e di partecipare attivamente alla competizione elettorale, rappresenterà un volano per far avvicinare i giovani alla politica e, in particolar modo, contribuirà alla crescita di una nuova classe di amministratori pubblici. Erich Fromm scriveva: « La democrazia può resistere alla minaccia autoritaria soltanto a patto che si trasformi, da democrazia di spettatori passivi, in democrazia di partecipanti attivi, nella quale cioè i problemi della comunità siano familiari al singolo e per lui importanti quanto le sue faccende private ». Con questa definizione Fromm rende chiaro e semplice un concetto di fondamentale importanza per la sopravvivenza di una Repubblica democratica: la necessita di creare i presupposti affinché si sviluppi un sistema il più possibile partecipato nella gestione della cosa comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se è convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3.1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi »;

b) i commi da 4 a 11 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. La scheda per l'elezione del sindaco è quella utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di

consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età e, a parità di quest'ultima, si procede mediante sorteggio.

6. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco.

7. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco sono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore. Negli altri comuni, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore.

8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede mediante sorteggio.

9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti

riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ogni lista.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che ha ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0011740